



UNIVERSITÀ
DI PISA



Ordine Consulenti del Lavoro

CONVENZIONE LOCALE
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI
CONSULENTE DEL LAVORO
(art. 6, comma 4, DPR 7 agosto 2012, n. 1377)

tra

Università di Pisa, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43, c.f. 80003670504, in persona del **Rettore**, Prof. Paolo Maria Mancarella

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, con sede in Pisa, p.zza dei Cavalieri, 2, in persona del Direttore, Prof. Emanuela Navarretta (d'ora in poi sinteticamente Dipartimento)

e

Consulta dei Consigli provinciali dei consulenti del lavoro della regione Toscana, c.f. 94093990482, con sede in Livorno, via Strozzi, 1, in persona del Presidente *pro tempore*, Gloria Cappagli (d'ora in poi sinteticamente Consulta)

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Arezzo, c.f. 80005030517, con sede in Arezzo, Via Madonna del Prato, n. 77, in persona del Presidente *pro tempore*, Marco Polci, in precaria assenza del quale interviene al presente atto il Consigliere, Chiara Sorbi, giusta autorizzazione e delega deliberata del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro all'adunanza del 20 Maggio 2019, che in copia autentica si allega;

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Grosseto, c.f. 80056830534, con sede in Grosseto, Via Trento, n. 56 /a, in persona del Presidente *pro tempore*, Stefano Paradisi;

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Livorno, c.f. 80012120491, con sede in Livorno, Via Strozzi, n. 1, in persona del Presidente *pro tempore*, Gloria Cappagli;

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca, c.f. 80004590461, con sede in Lucca, via Santa Croce, n. 64, in persona del Presidente *pro tempore*, Luciana Conti;

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Massa Carrara, c.f. 82003660451, con sede in Carrara, via VII Luglio, n. 16 bis, in persona del Presidente *pro tempore*, Annalisa Luchini, in precaria assenza della quale interviene al presente atto il Consigliere, Luca Cimino, giusta autorizzazione e delega deliberata del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro all'adunanza del 24 maggio 2019, che in copia autentica si allega;

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa, c.f. 80011090505, con sede in Pisa, piazza Vittorio Emanuela II, n. 2, in persona del Presidente *pro tempore*, Rossana Fioravanti;

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pistoia, c.f. 80011750470, con sede in Pistoia, via Panciatichi, n. 11, in persona del Presidente *pro tempore*, Antonio Orsi;

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato, c.f. 92027660486, con sede in Prato, via Pugliesi, n. 26, in persona del Presidente *pro tempore*, Alessandro Bensi;


Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siena, c.f. 80003400522, con sede in Siena, via Curtatone, n. 7, in persona del Presidente *pro tempore*, Paola Sabatini;

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di La Spezia, c.f. 80016860118, con sede in La Spezia, piazzale Kennedy, n. 27, in persona del Presidente *pro tempore*, Armando Benvenuti;

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";

- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica." ;

- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: "Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria."



2

I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”;

- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
- ritenuto che la presente convenzione annulli e sostituisca ogni precedente convenzione concernente i corsi di laurea afferenti il Dipartimento di Giurisprudenza;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 - Impegni delle parti


2. Le parti firmatarie si impegnano a:
 - a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
 - b) regolamentare il tirocinio anticipato secondo le disposizioni seguenti.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

1. Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università di Pisa, segnatamente il Dipartimento di Giurisprudenza, si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei percorsi formativi di seguito indicati che soddisfino i contenuti definiti all'art. 4:
 - **Laurea triennale** della classe L-14 Scienze dei Servizi Giuridici;
 - **Laurea magistrale a ciclo unico** della classe LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

1. Ai fini dell'ammissione al tirocinio anticipato, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa garantisce l'**acquisizione** di 18 Crediti Formativi Universitari





(CFU), nell'Area 12 – Scienze giuridiche, conseguiti nei settori scientifico-disciplinari seguenti:

- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea.

e 12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche, conseguiti nei settori scientifico-disciplinari seguenti:

- SECS-P/01 – Economia Politica;
- SECS-P/07 – Economia Aziendale;
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
- SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 5 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale o magistrale a ciclo unico

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatario della presente convenzione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L'individuazione dello studio professionale presso cui accogliere il tirocinante resta nella competenza del Consiglio provinciale dell'Ordine firmatario secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
2. Per poter essere ammessi al predetto periodo di tirocinio ed essere iscritti al Registro dei Praticanti, gli studenti dovranno inoltre avere superato almeno un esame di diritto del lavoro in quanto ritenuto presupposto fondamentale per il proficuo svolgimento del praticantato.
3. L'iscrizione al registro Praticanti per lo svolgimento dello speciale tirocinio è gratuita. Qualora al conseguimento del titolo accademico il laureato confermi la volontà di completare il tirocinio per gli ulteriori 12 mesi, saranno integralmente dovute le quote di iscrizione e permanenza nel predetto registro sino al compimento della pratica ed al rilascio del relativo certificato.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine firmatario della presente convenzione, regolarmente iscritto all'Albo da almeno 5 anni e in regola con la formazione continua obbligatoria.


Ab













2. Tra il professionista ospitante e il tirocinante-studente verrà sottoscritto un progetto formativo comprovante il percorso e le modalità di svolgimento dello stesso. Nell'arco di durata del tirocinio di cui alla presente convenzione, lo studente ha l'obbligo di almeno 300 ore di presenza nello Studio del professionista.
3. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
4. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
5. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Pisa, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
6. D'intesa tra l'Ordine, il professionista e il *tutor* accademico di cui all'art. 8, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, sia in considerazione della specializzazione del professionista, sia al fine dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale del Corso di Laurea.

Art. 7 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, la Consulta dei Consigli provinciali della Toscana in funzione di coordinatore regionale, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di La Spezia, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi individuati ai sensi dell'art. 8, entro il giorno 31 del mese di gennaio di ciascun anno, concordano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato per l'anno corrente in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti. In sede di prima applicazione della presente convenzione, il predetto termine scade nei 30 giorni successivi alla data di conclusione della convenzione stessa.
2. Entro i medesimi termini di cui al par. 1, il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione alla Consulta che provvede a darne notizia al responsabile *pro tempore* dell'Unità didattica del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, nella sua qualità di referente organizzativo.

Art. 8 - Referenti organizzativi e *tutor* accademico


1. Ai sensi della presente convenzione, il referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa è individuato nel responsabile *pro tempore* dell'Unità didattica, con facoltà di delega ad altro dipendente dell'ufficio. Il referente organizzativo per ciascun Consiglio provinciale aderente alla presente Convenzione è comunicato alla Consulta, la quale senza indugio trasmette l'elenco complessivo di tutti i referenti al Dipartimento, così come ogni eventuale successiva modifica.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.







5


3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, in accordo tra loro, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
6. Ciascuno studente, nell'istanza di ammissione al tirocinio, indica un *tutor* accademico, individuato tra i docenti o gli assegnisti di ricerca afferenti al medesimo Dipartimento, formalmente nominato dal Direttore del Dipartimento all'atto di inoltro dell'istanza al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro. Il *tutor* accademico vigila sull'andamento del semestre attraverso colloqui periodici con lo studente.

Art. 9 - Collaborazione didattica

1. Ciascun Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. Il Dipartimento può convenire con i singoli Ordini provinciali, nonché con la Consulta, l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da consulenti che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.
4. Nei corsi di cui al par. 3, dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 - Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche.



Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.

3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 11 - Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2


1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

Art. 12 - Durata della Convenzione


1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta in data 23 marzo 2018 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha durata indeterminata. Le parti possono recedere con preavviso di un anno.
2. Il recesso, in ogni caso, non pregiudica la persistente applicazione della presente Convenzione ai tirocini per i quali la domanda di ammissione di cui all'art. 5 sia stata presentata all'Ordine in data anteriore al giorno in cui diviene efficace il recesso stesso.
3. Al fine di adeguarsi all'introduzione di nuovi ordinamenti didattici, sarà possibile ampliare le tipologie di corsi di studio di cui all'art. 3, con un mero scambio di lettere intercorrente tra le parti.

Pisa, li 27 maggio 2019


Università di Pisa
Il Rettore
Prof. Paolo Maria Mancarella




Dipartimento di Giurisprudenza
Il Direttore
Prof. Emanuela Navarretta



Il Presidente
della Consulta dei Consigli provinciali dei consulenti del lavoro della regione Toscana
Gloria Cappagli



Per il Presidente
del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Arezzo

Il Consigliere, Chiara Sorbi








Il Presidente
del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Grosseto




Il Presidente
del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Livorno




Il Presidente
del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Lucca



Per il Presidente
del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Massa Carrara
il Consigliere Luca Cimino




Il Presidente
del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Pisa




Il Presidente
del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Pistoia



Il Presidente
del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Prato



Il Presidente
del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Siena



Il Presidente
del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di La Spezia